

STATUTO DELLA FONDAZIONE SOLETERRE ETS

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1.01

È costituita la fondazione denominata **“Soletterre ETS”** (di seguito anche “Fondazione” o “Ente”).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Ente, riconosciuto idoneo come Organizzazione Non Governativa ai sensi dell'articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, è ora iscritto nell'elenco delle Organizzazioni della Società Civile di cui all'art. 26 commi 2 e 3 della L. 125/2014.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 1.02

La Fondazione ha sede legale in Milano.

La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 1.03

La Fondazione opera sia in Italia sia all'estero e può istituire e sopprimere sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

SCOPO ED ATTIVITÀ

Art. 2.01

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via principale una o più attività di interesse generale.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'applicazione dei diritti umani ed una cultura di pace, non riconoscendo alla violenza e alla guerra la possibilità di risolvere conflitti economici, sociali e politici. Il paradigma di visione del mondo della Fondazione vede nella dimensione dell'aiuto al prossimo, specie se in condizioni di difficoltà, un dovere di ogni individuo verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della personalità di ogni bambino, donna e uomo.

La Fondazione vede nell'affermazione dei diritti umani la sola possibilità per promuovere la libertà, la giustizia e la pace tra gli individui, come riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e lavora per rimuovere, contrastare e combattere le dinamiche (sociali, culturali, politiche od economiche) che generano e alimentano la discriminazione, l'esclusione e lo sfruttamento della persona umana.

Per tali scopi la Fondazione può realizzare direttamente e attraverso attività di advocacy programmi pluriennali a favore dello sviluppo umano di individui e comunità ed interventi di aiuto umanitario in situazioni di improvvisa emergenza.

La Fondazione ritiene inerenti al proprio scopo l'attivazione di campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo la Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali, internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d'iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione dello scopo sociale. Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 2.02

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale ai sensi del D.lgs. 117/2017 (il "CTS") di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett. a CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. c CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 lett. n CTS);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in

materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lett. p CTS);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 lett. q CTS);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 lett. r CTS);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 lett. u CTS);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 lett. v CTS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w CTS);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 lett. y CTS).

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) promuovere e realizzare, sia in Italia che all'estero, interventi di aiuto umanitario d'emergenza e programmi di sviluppo integrati di lungo periodo i cui focus tematici potranno essere: l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti fragili quali i migranti, il miglioramento dei sistemi sanitari nella risposta al tumore infantile, la tutela della salute mentale, la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere;
- 2) contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso dell'informazione;
- 3) orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede religiosa e ideologia politica, che intendano impegnarsi nei programmi della Fondazione in Italia e all'estero;
- 4) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in modo organizzato e continuativo e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;
- 5) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro

materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;

- 6) fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;
- 7) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesima e/o simile e/o analoga finalità e scopi.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 2.03

La Fondazione potrà altresì stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, organizzazioni non governative, associazioni e organizzazioni del terzo settore, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, impegnato o desideroso di attivarsi nella cooperazione allo sviluppo, nelle emergenze umanitarie e nella migrazione.

PATRIMONIO

Art. 3.01

Il patrimonio della Fondazione, di importo non inferiore a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs 117/2017, è costituito dalla dotazione indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 24.06.2014 nell'importo netto di Euro 100.000,00 (centomila/00). Tale dotazione iniziale va a costituire un Fondo di dotazione, già vincolato ai fini del riconoscimento, che resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, così come sopra fissato;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il

perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;

- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3.02

Tale patrimonio è costituito altresì da un Fondo di gestione che può essere composto:

- dagli apporti dei Membri della Fondazione;
- da beni mobili e immobili, eredità, legati, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali con tale specifica destinazione;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- le rendite del patrimonio;
- le entrate e i proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- le entrate e i proventi da attività di raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse, di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata finalizzata al perseguimento delle finalità statutarie e non in contrasto con le vigenti disposizioni legislative.

Art. 3.03

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 4.01

I membri della Fondazione sono i Fondatori.

FONDATORI

Art. 5.01

Sono Fondatori le persone fisiche che, già membri del Collegio dei Partecipanti o del Consiglio di Amministrazione hanno manifestato il proprio consenso ad assumere la qualifica di Fondatori. La carica non ha scadenza a meno che non siano manifestate dimissioni volontarie.

Possono altresì assumere la qualifica di Fondatori le persone fisiche o gli enti privati, con o senza scopo di lucro che, avendone presentata domanda scritta, sono ammessi dal Collegio dei Fondatori a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

In deroga al disposto del d.lgs. 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di ammissione a Fondatore è inappellabile.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà (i.e. rinuncia), mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà.

I Fondatori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6.01

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

COLLEGIO DEI FONDATORI

Art. 7.01

I Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.

Art. 7.02

Il Collegio dei Fondatori:

- 1) definisce gli indirizzi generali della Fondazione e valuta i risultati raggiunti;

- 2) esprime raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alla gestione dell'ente e al perseguimento della missione;
- 3) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti, stabilendo la gratuità dell'incarico o determinando l'ammontare del loro compenso entro i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017;
- 4) nomina il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti della Fondazione, stabilendo la gratuità dell'incarico o determinando l'ammontare del loro compenso entro i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017;
- 5) nomina l'Organo di Controllo e determina l'ammontare dell'indennità spettante entro i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017;
- 6) laddove ne ricorrano i presupposti di legge, nomina il Revisore Legale;
- 7) delibera le modifiche allo statuto;
- 8) propone al Consiglio di Amministrazione lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Art. 8.01

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. È altresì convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 8.02

Le adunanze del Collegio dei Fondatori sono presiedute dal Presidente della Fondazione; in sua assenza possono farne le veci il Vice Presidente e/o un Fondatore nominato a maggioranza. La verbalizzazione dei lavori dell'adunanza viene fatta da un segretario che può coincidere con il Direttore della Fondazione se presente.

La convocazione è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione o da un Fondatore, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (salvo che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Art. 8.03

I Fondatori possono farsi rappresentare nelle adunanze del Collegio dei Fondatori conferendo per iscritto la rappresentanza ad altro Fondatore; le relative deleghe devono essere conservate agli atti della Fondazione.

Ciascun membro non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 8.04

L'adunanza è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza semplice dei Fondatori, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Il

Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto e la proposta di scioglimento ed estinzione della Fondazione, occorre il voto favorevole di due terzi dei Fondatori. Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

Art. 8.05

Le riunioni del Collegio dei Fondatori si possono svolgere, anche esclusivamente, per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8.06

Le deliberazioni constano da verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9.01

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile da tre a nove, compreso il Presidente della Fondazione, stabilito dal Collegio dei Fondatori.

Art. 9.02

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da tre fino cinque esercizi, e la durata è stabilita dal Collegio dei Fondatori al momento della nomina, salvo revoca ad opera del Collegio dei Fondatori o dimissioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Collegio dei Fondatori, avuta notizia di comprovati comportamenti contrari allo Statuto, a eventuali regolamenti interni o alla sussistenza di gravi motivi può deliberare la revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere revocato può, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, chiedere al Presidente o al Vice Presidente della Fondazione, o al Consigliere più anziano in carica, che sul provvedimento si esprima il Comitato di Garanzia di cui all'articolo 19.01 del presente statuto.

Art. 9.03

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Collegio dei Fondatori.

Art. 9.04

Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del Collegio dei Fondatori, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina. Qualora il Collegio dei Fondatori non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prima adunanza utile alla loro nomina da parte del Collegio dei Fondatori.

Nel caso di sopravvenuta mancanza dei Fondatori gli ultimi consiglieri eletti restano in carica sino a decadenza o dimissioni e nel caso in cui un consigliere dovesse venire a mancare gli altri rimasti in carica provvederanno alla sua sostituzione. In caso di sopravvenuta mancanza dei Fondatori il Consiglio di Amministrazione uscente provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione successivo, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti, stabilendo la gratuità dell'incarico o determinando l'ammontare del loro compenso entro i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10.01

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- 1) approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria;
- 2) entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile, redigere il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- 4) proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- 5) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne la loro applicazione;
- 6) nominare tra i propri membri, eventualmente, un tesoriere determinandone le mansioni e stabilendo la gratuità dell'incarico o determinando l'ammontare del suo compenso entro i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017;
- 7) nominare, eventualmente, un Direttore, determinandone le mansioni e stabilendo la gratuità dell'incarico o prevedendo un compenso;
- 8) fissare eventuali contributi annuali per i membri Fondatori;
- 9) istituire e sopprimere sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentiti dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero ai sensi dell'art. 1.03 del presente statuto;

- 10) deliberare in merito alle attività diverse, secondarie e strumentali che la Fondazione può svolgere, secondo modalità e limiti previsti dal d.lgs. 117/2017;
- 11) stabilire condizioni e limiti per il rimborso spese ai volontari;
- 12) deliberare sullo spostamento della sede legale all'interno del Comune;
- 13) vincolare le risorse ricevute a progetti specifici;
- 14) deliberare, su proposta del Collegio dei Fondatori, lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, nominare i liquidatori e deliberare la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 20.02 del presente statuto.

Art. 10.02

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri di amministrazione al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri o al Direttore se nominato, precisandosi che non sono delegabili l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Art. 10.03

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare senza diritto di voto il Direttore, ove nominato.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.01

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. È presieduto dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in caso di assenza del Presidente stesso. È convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con le medesime modalità con almeno quarantotto ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (salvo che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica e l'organo di controllo.

Art. 11.02

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per deliberare lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, nominare i liquidatori e deliberare la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto di almeno i due terzi dei suoi membri.

Art. 11.03

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere, anche esclusivamente, per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 11.04

Le deliberazioni constano da verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

PRESIDENTE

Art. 12.01

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si identifica come Presidente della Fondazione, è nominato dal Collegio dei Fondatori, e può essere rieletto.

Art. 12.02

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Art. 12.03

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente, ove nominato.

VICE PRESIDENTE

Art. 13.01

Il Vice Presidente della Fondazione, qualora nominato, è nominato dal Collegio dei Fondatori, e può essere rieletto.

Possono essere nominati fino a due Vice Presidenti, in tal caso le funzioni e i poteri sono da considerarsi identici per entrambi, salvo diversa attribuzione in sede di nomina.

Art. 13.02

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

Art. 13.03

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14

Il Collegio dei Fondatori nomina un Organo di controllo, che resta in carica da tre fino cinque esercizi e la durata è stabilita dal Collegio dei Fondatori al momento della nomina; esso può essere monocratico o collegiale composto da tre membri e deve avere al suo interno almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori legale dei conti.

L'Organo di controllo, qualora collegiale, nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Il membro o i membri dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo pareri non vincolanti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, stabilendone compenso e durata. Laddove tutti i componenti dell'Organo di Controllo, o l'unico membro, siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti, l'Organo di Controllo può essere incaricato delle funzioni di revisione di cui al citato articolo 31.

DIRETTORE

Art. 16.01

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione, come previsto al punto 6 dell'art. 10.01.

Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione può revocarlo.

Art. 16.02

Il Direttore:

- 1) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e tutte le attività ad essa strumentali;
- 2) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 3) assicura una corretta gestione amministrativa ed economico-contabile;
- 4) provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale, ad esclusione del personale dirigente, e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- 5) redige la proposta di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
- 6) sovrintende alla realizzazione del programma di attività;
- 7) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti interni;
- 8) collabora all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- 9) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- 10) esercita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi nei limiti dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

LIBRI VERBALI

Art. 17.01

I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro, sottoscritto da un membro del rispettivo organo.

Art. 17.02

Le decisioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritte su apposito libro, sottoscritto da un membro dell'Organo di Controllo.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 18.01

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio approva altresì il bilancio sociale, ove redatto.

Art. 18.02

Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo gli schemi previsti dall'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 18.03

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono la convocazione per la loro approvazione.

Art. 18.04

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18.05

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

COMITATO DI GARANZIA

Art. 19.01

Il comitato di Garanzia viene costituito qualora sia chiamato ad esprimere un parere vincolante circa la revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 9.02 del presente statuto. Esso è composto da tre membri, così nominati entro venti giorni dalla richiesta del parere sopra illustrato:

- un membro scelto dal Collegio dei Fondatori tra i propri membri;
- un membro scelto dall'Organo di Controllo tra i propri membri;
- un membro scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri diversi da quello avverso cui è stato emanato il provvedimento di esclusione, e senza il voto di quest'ultimo.

Il Comitato Garanzia è presieduto dal membro scelto dal Collegio dei Fondatori, e delibera entro 30 giorni dalla sua nomina a maggioranza semplice dei suoi membri, i quali cessano una volta esaurito l'incarico per il quale sono stati nominati.

In caso di rigetto del provvedimento di revoca, il Consigliere viene reintegrato nel Consiglio di Amministrazione.

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 20.01

La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile e con delibera di scioglimento assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20.02

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti del Terzo settore prescelti dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dalla legge.

NORMA FINALE

Art. 21.01

Alla Fondazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni, dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia-

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.